

STATUTO

DADA IA FORMICA APS

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla

legge, con sede in Taranto, quale Ente del terzo settore, un'asso-

ciatione denominata "DADA IA FORMICA - APS in conformità al dettato

dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ri-

comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscri-

zione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune

potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferi-

mento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con de-

libera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Dada la Formica - APS", più avanti chiamata

per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e

gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità

di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di

lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

Chiedo scusa
Nelle scuse
Assunzione
di Dada Formica

svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro

familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di

cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al migliora-

mento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e

razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, eser-

citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,

speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione

del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché

alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti

rinnovabili a fini di autoc consumo, ai sensi del decreto legislativo

8 novembre 2021, n. 199(1);

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ri-

creative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse so-

ciali, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della

di-spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Donatella
Rabate
Assessorato
Raffaella

Bari

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati
alla criminalità organizzata.

VISION E MISSION

Mission

La nostra missione è promuovere l'educazione, l'inclusione e la par-

tecipazione attiva di tutte le età all'interno delle comunità scola-

stiche e locali. Attraverso attività integrative, progetti di recu-

pero di spazi abbandonati e iniziative di valorizzazione della lettura

ed artistiche, lavoriamo per creare ambienti di apprendimento stimo-

lanti e spazi di aggregazione che favoriscano il successo formativo,

la crescita personale e il senso di appartenenza, coinvolgendo bam-

mini, ragazzi, adulti e anziani.

Vision

Immaginiamo un mondo in cui ogni spazio, anche quello considerato

"non luogo", possa diventare un punto di incontro, di cultura e di

crescita condivisa per tutte le età. Vogliamo contribuire a costruire

comunità più inclusive, creative e resilienti, dove l'educazione, la

cultura e l'innovazione siano strumenti di trasformazione sociale, in

grado di coinvolgere e valorizzare ogni fascia di età, promuovendo un

senso di appartenenza e di solidarietà intergenerazionale.

L'Associazione APS ETS Dada La Formica vuole impegnarsi attivamente

nella costruzione di reti locali, favorendo la collaborazione e lo

Carlo Foglia
Reale Scuola
Associazione
Dada La Formica

scambio di risorse tra diverse realtà del territorio, promuovendo

progetti condivisi e potenziando l'impatto delle iniziative di carat-

tere culturale, sociale e formativo.

Dada la Formica vuole offrire ai giovani strumenti e opportunità per

esplorare le proprie passioni, sviluppare competenze tecniche e ar-

tistiche, e favorire l'inclusione sociale attraverso attività stimo-

lanti e coinvolgenti.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti atti-

vità:

- Laboratori di lettura e scrittura: organizzazione di percorsi

educativi e creativi rivolti a bambini, ragazzi e adulti, fi-

nalizzati a sviluppare competenze linguistiche, capacità

espressive e creatività. Questi laboratori favoriscono anche

l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso attività con-

divise.

- Incontri con l'autore: realizzazione di eventi e incontri con

scrittori, poeti e figure culturali di rilievo, offrendo ai

partecipanti l'opportunità di approfondire il mondo della let-

teratura, di confrontarsi direttamente con gli autori e di

stimolare l'interesse per la lettura e la scrittura.

- Tutela del patrimonio culturale: promozione di iniziative di

sensibilizzazione e conservazione delle tradizioni locali,

delle testimonianze storiche e delle risorse culturali del

Daniela Fogare
Nadia Sauter
Alessandra
Marta Lione

11.05.21

801

territorio, attraverso attività di ricerca, laboratori e eventi culturali.

• Spazi per attività intergenerazionali: creazione di ambienti e

momenti di incontro dedicati a diverse generazioni, favorendo

lo scambio di esperienze, conoscenze e valori tra anziani,

adulti, giovani e bambini, rafforzando il senso di comunità.

• attività di supporto scolastico, con l'obiettivo di favorire

il successo scolastico e formativo degli studenti. Queste at-

tività sono progettate per integrare il percorso educativo,

offrendo supporto didattico, orientamento e strumenti utili a

migliorare le competenze e le performance scolastiche, contri-

bueno così a creare un percorso di crescita completo e inclu-

sivo.

• Tempo libero per famiglie e ragazzi: organizzazione di attività

ricreative, ludiche e culturali che coinvolgono famiglie e

giovani, creando occasioni di socializzazione, apprendimento e

divertimento in un ambiente accogliente e stimolante.

• Campi scuola e attività estive: realizzazione di campi estivi

e scuole di vacanza che combinano momenti di educazione, gioco

e scoperta, anche in contesti marini. Queste attività includono

esperienze con il mare, come laboratori di educazione ambien-

tale, attività sportive e immersioni nella natura, per favorire

il rispetto dell'ambiente e la conoscenza del territorio.

Davide Foglia
Nella Scuola
e nei centri
per anziani

• attività rivolte ai giovani nei settori della musica, della

robotica e di altri linguaggi artistici innovativi. Tali ini-

ziative sono finalizzate a stimolare la creatività, l'appren-

dimento pratico e l'espressione personale dei giovani, attra-

verso l'organizzazione di laboratori, workshop e momenti di

confronto. In particolare, vengono realizzati corsi di musica,

laboratori di robotica e coding, nonché attività artistiche

che coinvolgono diverse forme di espressione, quali teatro,

arti visive e nuovi media.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si

avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri as-

sociati o dalle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre

aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui

condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e

privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà

svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse gene-

rale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo cri-

teri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Diret-

tivo con apposita delibera.

Dai delegati
Nella Sezione
Assicurazioni
di Napoli

Bari

1997

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne

fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per

la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o

senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia supe-

riore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promo-

zione sociale

aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento

della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio

Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al

Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il

rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è anno-

tata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato

per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di

presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta

nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Donde l'agente
Nelle Scuole
e nei seminari
di Milano

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le

attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto

di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di

svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta

da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di

almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associa-

tiva ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e

trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme

dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno

alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà de-

correnza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota

sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Dante Lepore
Nelle Scuole
Storiche
Trieste



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono

colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripe-

tuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti

interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione

di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Diret-

tivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il

socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea

che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che aderiscono

all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale,

attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti,

ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo

neppure dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfettario.

Daniela Foglia
Nella Scuola
dell'Assemblea
della Regione

Al sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute

dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una auto-

certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, pur-

ché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili,

previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie

di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa

modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rap-

porto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di

lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato

o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi

gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.

18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli in-

fortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa,

nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori

tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro con-

tributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto

di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno

Dondeleone
Nobis Senex
officiarius
Pompeius

Autore

il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta

in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-

tersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei

propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini

dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.

3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può

essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al

5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di controllo, laddove eletto;

d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Paul de la Foye
Nelle Scuole
e nei Quartieri
Popolari

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci

e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli

associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approva-

zione del bilancio;

- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli

associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in se-

duta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno

e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno

successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno

previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero conse-

gnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-

mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza

dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della

convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito-

mento.

Donato Lepore,
Nate Gioia
Assessore
all'Urbanistica

Agenzia

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi

in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. I/Assemblea ha i seguenti compiti:

• discute ed approva il bilancio;

• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

• definisce il programma generale annuale di attività;

• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone

previamente il numero dei componenti;

• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti

dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei

componenti;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti;

• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Diret-

tivo per il funzionamento dell'associazione;

• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della

qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di

esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

Dondefior
Nelle Seiler
All'Assemblea
19/11/2009

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di

almeno la metà degli associati, presenti in

proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in

calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è

valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli interve-

nuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre

deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomuni-

cazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via

elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'asso-

ciato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza

di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della

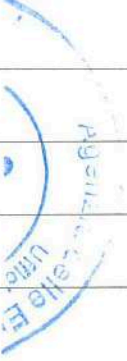
maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio,

l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati.

Donde Fedei
Nepi Sente
M. S. S. S. S. S.
F. S. S. S. S.



Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che

riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio diret-

tivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per

alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede me-

diante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono

immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del

dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea

e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un

massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per

i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso

dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche asso-

ciate ovvero indicate, tra i propri associati,

dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad

una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici

uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono

chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore,

Daniela Cognigni
Nelle sedi
del Segretario
Filippo

allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il

cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadi-

nanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza

dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere

di rappresentanza attribuito agli amministratori sono generali ed

eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta

che vi sia materia su cui deliberare,

quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale

almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata

almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche

per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei con-

siglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni

sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le per-

sone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per

la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo

pascale
Nelle Scuole
di Palermo



necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia

riservato per legge

o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

• elegge tra i propri componenti il presidente;

• elegge tra i propri componenti il vice presidente;

• elegge il tesoriere e il segretario;

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

• predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;

• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale espe-

ribili dall'associazione;

• predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'As-

semblea per la discussione e la sua approvazione;

• predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio

sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua ap-

provazione;

• conferisce procure generali e speciali;

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone man-

sioni, qualifiche e retribuzioni;

• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'as-

sociazione e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

Daniela Lepori
Nella Senti

Stefano Quirici
Lino M. M. M.

• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presi-

dente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più

consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo

alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ov-

vero inesistente,

indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso,

i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica

all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero

superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per

nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione

ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio

Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a

qualsiasi titolo

e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri

consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di

assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresi-

dente vicario.

David Legner
Nelle Scelte
Assicurative
di David Legner

Agenzia delle Em.
Unica

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza

sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Con-

siglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedi-

menti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri

contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni

assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di

operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire

o estinguere conti correnti, firmare assegni di trazione, effettuare

prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e

qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi

statutari. Può avere firma libera e disgiunta dal Presidente del

Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Con-

siglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere agior-

nati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive

sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro

soci.

L'Organo di controllo

Don de la gaudi
Nelle Gaudie
Michele Gaudie
Michele Gaudie

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'ar-

ticolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Con-

trollo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del

Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo colle-

giale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello sta-

tuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche

con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'as-

setto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con-

formità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo

settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'Organo di controllo.

Delegati
Nobis Soutera
M. Paganini
F. M. M. M.



I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,

e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'an-

damento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei li-

miti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione

legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori

legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo

ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività orga-

nizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da ge-

stire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile

e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017,

l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una So-

cietà di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di

stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il nu-

mero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti,

qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle

Asile Legale
Nelle Scuole
Ragionieri
Roberto M. M. M.

attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pub-
blici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà

essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto ge-

stionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associa-

zione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento

economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguim-

ento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma

del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi inter-

nazionali, di Istituzioni pubbliche

David Hoyer
Negli Scrittori
Stefano Guarnieri
Simone Hoyer



finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o pro-

getti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive

marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.

6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali

rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente

statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumen-

tale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale,

a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione

in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Don del Jean
Neel Soudes
desfontains
Vignolles

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le

leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle

finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclu-

sione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà

dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organismi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo

e di eventuali altri organi sociali.

Publicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e

trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con

Direzione
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento



particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri

sociali obbligatori,

ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'as-

semblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Or-

gano di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci

per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso

professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al

Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate,

sono superiori a 100 mila euro annui,

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel

proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui

eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai

componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Donato Fagnani
Viale Sordani
Assenza (PR)
41012

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assem-

blea con la modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2

dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione

non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio

Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo

parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale

del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad

altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia

sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai

soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la

richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni

previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferi-

mento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con partico-

lare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro

eventuali variazioni.

Dr. De Laffranchi
Nelle Scelte
dell'Assemblea
K. Inghirone